MODELLO DI ORGANIZZAZIONE e CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA della

Movimento Acqua S.S.D. a R.L.

ex art. 16 D.Lgs. 39/2021
ex Delibera CONI n. 255 del 25.07.2023 e s.m.i.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E CODICE DI CONDOTTA DELLA MOVIMENTO ACQUA S.S.D. a R.L.

ADOZIONE E REVISIONI

N.	Data adozione/revisione	Organo approvante	Oggetto della revisione
1	**25/07/2024**	**Consiglio di Amministrazione**	Adozione Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva e Codice di condotta
2	**_____**	**Consiglio di Amministrazione**	Aggiornamento (Destinatari - Responsabile Interno - segnalazioni - sanzioni - misure di prevenzione e contrasto)

INDICE

DEFINIZIONI

SEZIONE I – PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

1. Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, il Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva e il Codice di Condotta
2. Finalità
3. Campo di applicazione
4. Condotte rilevanti
5. Obblighi, impegni e principi generali
6. Realtà dell'Ente, contesto di riferimento e modalità di prevenzione e gestione del rischio
7. Protezione dei minori
8. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni
   8.1 Ruolo, requisiti e nomina
   8.2 Compiti
9. Sistema di gestione delle segnalazioni
   9.1 Ambito e contenuto delle segnalazioni
   9.2 Modalità di segnalazione
   9.3 Tesseramento e affiliazione
   9.4 Tutele del Segnalante e gestione delle segnalazioni
10. Sistema di responsabilità in ambito endosocietario
    10.1 Norme generali
    10.2 Misure ai lavoratori subordinati
    10.3Misure ai lavoratori autonomi
    10.4 Misure ai destinatari non lavoratori
    10.5 Criteri valutativi delle sanzioni
    10.6 Procedura

SEZIONE II – PARTE SPECIALE : CONTENIMENTO DEL RISCHIO

11. Sedi e strutture /impianti utilizzati dall'Ente

12. I principi di comportamento

13. Le norme di condotta generale

    13.1 Indicazioni generali per l'Ente

    13.2 Accesso ai locali, spogliatoi, bagni

    13.3 Attività in sede: sessioni di allenamento, gara o competizione interna, attività motoria o ricreativa

    13.4 Attività in trasferta: trasferta, raduno, ritiro, gara, manifestazione o competizione "fuori casa"

    13.5 Selezione, assunzione e gestione del personale impiegato

    13.6 Comunicazione esterne e marketing

    13.7 Visite mediche e fisioterapiche

14. Norme di condotta

    14.1 Norme di condotta per tutti i Destinatari

    14.2 Norme di condotta generali per i tesserati

    14.3 Norme di condotta specifiche per i dirigenti sportivi ed i tecnici

    14.4 Norme di condotta specifiche per atleti, frequentatori

15. Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione, nonché al monitoraggio periodico dei risultati e formazione interna

16. I presidi di controllo

SEZIONE III - OBBLIGHI INFORMATIVI

17. Obblighi informativi del Sodalizio sportivo

SEZIONE IV - NORME FINALI

18. Durata e obblighi di aggiornamento

ALLEGATO A: CODICE DI CONDOTTA

DEFINIZIONI

Fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nel testo del presente documento, le seguenti definizioni si riferiscono all'intero Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva.

Ente	- Denominazione: *Movimento Acqua Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata* - Sede: Corso Garibaldi 31/3 - 16043 Chiavari (Genova) - P. IVA: 02214530996 - Dati di contatto: mail info@centrosportivocasteggio.it Tel. 0383.804898 - Discipline sportive praticate: nuoto, body building, attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ginnastica aerobica, ginnastica per tutti, attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto, tennis, oltre che tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo, ludico, motorio ed amatoriale, e più in generale svolge ogni altra disciplina sportiva regolamentata dagli Organismi sportivi riconosciuti.
Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva (o solo il Modello)	Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 39/2021
Codice di Condotta	Codice di Condotta ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 39/2021
Codice delle Pari opportunità	Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198
Destinatari	- tesserati (atleti, istruttori, allenatori, dirigenti ecc.) - soci; - frequentatori (accompagnatori, utenti non tesserati, iscritti non tesserati, ecc); - lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo (lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, co.co.co. sportivi, co.co.co. amministrativo gestionali, prestatori occasionali. ecc.); - tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengano rapporti con il Sodalizio sportivo

	o, comunque, partecipino all'attività sportiva o sociale.
Segnalazioni	Tutte le comunicazioni scritte al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni relative ad asserite condotte in violazione del D. Lgs. 24/2023 e/o del presente Modello e/o Codice di Condotta, ed effettuate secondo le modalità previste dal Modello.
Sistema di Gestione delle Segnalazioni	Sistema di segnalazione dei comportamenti lesivi, che garantisce la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.
Segnalante	La persona fisica che effettua la segnalazione.
Segnalato	Il soggetto cui il Segnalante attribuisce la commissione delle irregolarità, non conformità o comportamenti impropri, oggetto della segnalazione.
Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (o solo il Responsabile)	Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui all'art. 3 della Delibera CONI n. 255/23: è un soggetto competente, autonomo e indipendente rispetto all'Ente, dotato di particolari requisiti di professionalità e onorabilità. Ha il compito di vigiliare e ricevere segnalazioni di situazioni, anche potenziali, che espongano i Destinatari a pregiudizio, pericolo, timore o disagio (art. 12, 13 e 14 Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, dell'Osservatorio CONI).
Responsabile della protezione dei minori	Ai sensi dell'articolo 33 comma 6 del D. lgs. n. 36/2021, il soggetto preposto alla tutela dei giovani sportivi minori e alla lotta contro gli abusi e le violenze su di essi e per la protezione della loro integrità fisica e morale.
Safeguarding Officer	Il Soggetto/Ufficio nominato dal Coni, dal Cip, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive

	Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite ex art. 4 della Delibera CONI n. 255/2023, quale Responsabile delle politiche di safeguarding, competente, altresì, per la verifica di situazioni di pericolo o abusi in corso, nonché per le azioni di prevenzioni. Vigila, inoltre, sulla adozione, da parte delle Associazioni e delle Società sportive affiliate ai rispettivi Organismi, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta di cui al D.Lgs. n. 39/2021, nonché sulla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.
Linee Guida	Le Linee Guida adottate da FSN/DSA/EPS ai sensi del D.Lgs. n. 39/2021, dirette a prevenire abusi, violenze e discriminazioni nell'attività sportiva, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25.07.2023.
Linee Guida CSEN	Le Linee Guida adottate dallo CSEN approvate con delibera della Direzione Nazionale, anche nel rispetto delle indicazioni contenute nella Delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 255 del 25.07.2023.
CSEN	Centro Sportivo Educativo Nazionale.
Staff	Lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Ente.
Atleta	Il soggetto che esercita l'attività sportiva quale tesserato presso l'Ente affiliato ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI o dal CIP.
Tecnico	Istruttore, allenatore, preparatore atletico o altra figura riconosciuta come tale dal settore Tecnico dei rispettivi Organismi affilianti.
Allenamento	L'attività sportiva svolta dall'atleta, sotto la direzione ed il controllo dell'Ente per mezzo dello staff tecnico di quest'ultima, al di fuori di competizioni ufficiali.

Raduni, Ritiri	Allenamenti svolti in una o più giornate sotto la direzione ed il controllo del sodalizio sportivo per mezzo dello staff tecnico di quest'ultima.
Corsi, stage	Attività didattica e/o ricreativa e/o motoria svolta sotto la direzione ed il controllo del sodalizio sportivo per mezzo dello staff tecnico di quest'ultima, al di fuori di competizioni ufficiali.
Trasferte	Tutti gli spostamenti degli atleti ai fini di allenamento, raduni, ritiri o gare.
Affiliati o Enti	Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche tenute all'adozione, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché dei codici di condotta in conformità alle Linee Guida dei rispettivi Organismi affilianti.

SEZIONE I – PARTE GENERALE: PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO

1. Il Decreto Legislativo del 28 febbraio 2021 n. 39, il Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva ed il Codice di Condotta

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 39 si inserisce nel più ampio contesto della c.d. Riforma dello Sport, una copiosa produzione normativa che comprende ben cinque Decreti Legislativi, i quali disciplinano diversi ambiti ed istituti normativi dell'Ordinamento sportivo, tra cui la nuova disciplina del lavoro sportivo dilettantistico, il regime e la governance degli enti sportivi, il mondo paralimpico, i vari sport invernali, la sicurezza degli impianti, la disciplina degli Agenti ecc..

Più in particolare, il citato D.Lgs. 39/2021 promuove un più elevato livello di sensibilità e impegno ai fini della valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro e della tutela dei minori, nonché del contrasto a ogni forma di abuso, di violenza, anche di genere, e ogni forma di discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.

A tal fine, l'art. 16 del D.Lgs 39/21 dispone che gli affiliati (FSN/DSA/EPS) debbano " *redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate*".

Il successivo comma 2 del citato articolo prosegue disponendo ancora che: "*Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché Codici di Condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive Associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri"*.

Tale obbligo, pertanto, deve essere adempiuto dagli Affiliati tenendo in considerazione, da un lato, quanto disposto dalle apposite *Linee Guida* emanate dagli Enti Affilianti - finalizzate, per l'appunto, a supportare gli affiliati nella predisposizione dei suddetti Modelli e dei Codici di Condotta - e dall'altro rispettando i "*Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazion*e" promulgati dal CONI con la delibera n. 255 del 25 luglio 2023.

L'art. 33, comma 6, del D. lgs. n. 36/2021, ha previsto la designazione da parte delle Società e Associazioni sportive di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta

ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

Nel quadro normativo di riferimento deve inoltre citarsi il nuovo comma 7 dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi del quale "*la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme*

Il Presente Modello di Organizzazione e Controllo, con relativo Codice di Condotta, recependo quanto previsto dalla normativa statale nonché dalle Linee Guida dello CSEN ed in ossequio ai predetti Principi Fondamentali del CONI, ha, quindi, l'obiettivo di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo, che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Destinatari , in particolare se minori, garantendo loro uguaglianza, equità e tutelando, al contempo, la loro integrità fisica, psichica e morale, anche rispetto ad ogni risultato sportivo.

Il presente Modello di Organizzazione e Controllo, con relativo Codice di Condotta, regolamenta e disciplina, pertanto, gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva, attuati in danno dei Destinatari, specie se minori d'età, nell'ambito dell'attività dell'Ente.

Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il Presente Modello di Organizzazione e Controllo, con relativo Codice di Condotta, ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta necessario al fine recepire le eventuali modifiche e/o integrazioni richieste da nuove disposizioni di legge, nonché al fine recepire le eventuali modifiche e/o integrazioni dei Principi Fondamentali emanati dal CONI, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, le raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding o le eventuali modifiche e successive integrazioni delle Linee Guida dello CSEN.

Considerato che l'Ente è affiliato a più Organismi Sportivi e tenuto conto che l'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 39/2021 prevede che "*in caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni Benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri",* dovendo scegliere tra gli Organismi cui è affiliato, l'Ente ha ritenuto di seguire le linee guida del Centro Sportivo Educativo Nazionale..

A tal proposito si precisa che il Centro Sportivo Educativo Nazionale ha approvato con delibera della Direzione Nazionale, le Linee Guida, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2021, alle quali le Affiliate devono conformarsi.

Il presente Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva e il Codice di Condotta devono essere:

- ✓ pubblicati, sul sito web dell'Ente, con indicazione del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni;

- ✓ affissi presso la sede e gli impianti in uso con indicazione del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni.

Della loro adozione va data comunicazione al Safeguarding Officer dello CSEN e degli altri eventuali Organismi affilianti e l'informativa relativa alla loro adozione e al loro aggiornamento è pubblicata sulla *home page* del sito web e affissa presso la sede.

In ogni caso, al momento del tesseramento o dell'iscrizione, l'Ente informa i Destinatari dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

Al momento della stipula di accordi e contratti con i collaboratori non tesserati (es. medici, consulenti, professionisti, fornitori ecc.), l'Ente li informa dell'esistenza e dell'obbligo di rispettare Modello e Codice di Condotta e comunica il nominativo e i contatti del Responsabile.

2. Finalità

Le norme e le previsioni contenute nel presente Modello richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dallo CSEN attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta individuate dall'Ente - ed a cui tutti gli appartenenti del Sodalizio sportivo sono tenuti ad uniformarsi- ed hanno l'obiettivo di:

a) promuovere un ambiente sportivo sano e inclusivo;

b) tutelare il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati;

c) individuare misure organizzative e di controllo adeguate rispetto alla propria struttura al fine di prevenire ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;

d) promuovere il diritto di tutti i Destinatari ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;

e) promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Destinatari , specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

f) rendere consapevoli i tesserati e più in generale tutti i Destinatari, in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

g) individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Officer nominato dai rispettivi Organismi affilianti, volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti nei confronti dei Tesserati, soci, Frequentatori e di tutti coloro che parteciperanno con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo all'attività sportiva e/o sociale, specie se minorenni;

h) provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti, definendo anche le conseguenze sanzionatorie;

i) informare i Destinatari, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

j) incentivare la partecipazione dei tesserati, e degli altri Destinatari alle iniziative organizzate dallo CSEN nell'ambito delle politiche di Safeguarding;

k) garantire il coinvolgimento dei Destinatari nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di Safeguarding dell'Ente.

3. Campo di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del Modello e del Codice di Condotta (c.d. *DESTINATARI)* sono:

a) tutti i soci, i tesserati e i frequentatori dell'Ente;

b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o di volontariato con l'Ente;

c) tutti coloro che, con qualsiasi funzione e a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Ente o, comunque, partecipino all'attività sportiva o sociale.

4. Condotte rilevanti

Il presente Modello si prefigge da un lato di tutelare nel corso dell'attività sportiva e sociale l'integrità fisica e morale dei Destinatari, nonché la loro salute, dignità, parità ed il loro rispetto, favorendone altresì la crescita e lo sviluppo in un ambiente sano, protetto e inclusivo. Dall'altro lato mira anche a prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

È condotta rilevante, pertanto, una qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice di Condotta nonché il comportamento anche solo potenzialmente lesivo ed integrante fattispecie di abuso, violenza o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

È altresì condotta rilevante il comportamento integrante fattispecie di abuso, violenza e discriminazione come anche ulteriormente definite dalle Linee Guida CSEN, ossia:

- **"abuso psicologico"**: qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, lasopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità eautostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Destinatari o, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali.

  A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati, specie nei confronti di tesserati e frequentatori:

  - imprecare verso un tesserato o un frequentatore, connotandolo come perdente e/o incapace per non aver portato a compimento l'attività di competenza o, nel caso di un atleta, per non avere giocato bene una partita;
  - umiliare un tesserato o un frequentatore o farlo sentire inadeguato;
  - prendersi gioco di un tesserato o un frequentatore o incoraggiare altri tesserati o frequentatori a prendersene gioco;

- fare favoritismi tra soggetti appartenenti a un medesimo contesto (ad esempio all'interno della squadra, favorendo alcuni a discapito degli altri);
- minacciare o maltrattare verbalmente un tesserato o un frequentatore;
- ignorare, escludere e/o non lodare sufficientemente un tesserato;
- criticare per l'aspetto fisico un tesserato o un frequentatore;
- umiliare un tesserato o un frequentatore a causa delle sue prestazioni;
- agire con comportamenti inappropriati e violenti nel contesto sociale, in panchina o sugli spalti (insulti, minacce o aggressioni).

➢ **"abuso fisico":** qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento,schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di procurare direttamenteo indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico- fisico dei Destinatario, tanto da comprometterne una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'induzione a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di doping.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- colpire un tesserato, o un frequentatore perché disturba o disattende le indicazioni date (ad esempio colpire durante la sessione di allenamento perché non ascolta le indicazioni dell'allenatore);
- obbligare un tesserato ammalato a svolgere comunque l'attività di competenza;
- imporre il gioco aggressivo di squadra e individuale, potenzialmente pericoloso per la salute dei tesserati;
- prescrivere / somministrare sostanze dopanti ai tesserati, in particolare se atleti, e ai frequentatori.

➢ **"molestia sessuale":** qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo al Destinatario. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva ma anche al di fuori della stessa in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- fare commenti espliciti o volgari sul corpo di un Destinatario;
- fare battute sessuali che mettano a disagio un Destinatario;
- toccare, abbracciare o baciare un Destinatario senza il consenso;

➢ **"abuso sessuale":** qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto o con contatto, e considerata non desiderata o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato, nei confronti dei Destinatari. Può consistere anche nel costringere un Destinatario a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il soggetto in condizioni e contesti non appropriati.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva, ma anche al di fuori della stessa e in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- fotografare tesserati o frequentatori nudi, nell'ambiente dello spogliatoio/sotto la doccia;
- fare apprezzamenti fisici inappropriati;
- ricercare e creare un contatto fisico non necessario con un tesserato, o un frequentatore, adducendo al benessere fisico dello stesso;
- rivolgere a un destinatario commenti erotici, osceni o di natura sessuale;
- intraprendere una relazione sessuale con un tesserato o frequentatore minorenne o incapace di intendere o incosciente o non completamente cosciente (per uso volontario o involontario di alcool e/o droghe).

➢ **"negligenza":** il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi altro tesserato o frequentatore, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del Destinatario.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva, ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- mancata supervisione del tesserato (specie se minorenne), in occasione, ad esempio, di trasferte, viaggi e pernottamenti;
- non intervenire in caso di evidenti segnali di disagio e malessere di un tesserato o frequentatore (specie se minorenne), quali, a titolo esemplificativo, disturbi nell'alimentazione o cambiamenti comportamentali repentini;
- non fornire equipaggiamento/kit adeguato a svolgere l'attività in sicurezza.

➢ **"incuria":** la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo del Destinatario.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva, ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- non prestare le corrette e necessarie cure mediche al tesserato o frequentatore infortunato;
- non prestare il necessario supporto psicologico e/o emotivo al Destinatario che lo richiede o che mostra segni di debolezza.

➢ **"abuso di matrice religiosa":** l'impedimento, il condizionamento o la limitazione, in capo al Destinatario, del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva, ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- isolare un Destinatario a causa della propria fede religiosa o costringerlo ad affrontare pregiudizi per la propria fede;
- costringere un Destinatario a partecipare a pratiche religiose che non condivide;
- promettere ad un Destinatario successo professionale o altro beneficio in cambio della sua rinuncia a professare/praticare liberamente la propria fede religiosa, ovvero della sua adesione ad una specifica fede religiosa; negare a un Destinatario il diritto di indossare/esporre simboli rappresentativi della propria fede religiosa (ad es. rosario al collo), purché non si tratti di simboli contrari al buon costume e fatte salve le specifiche regolamentazioni di gara;
- impedire a un Destinatario di esultare per un successo (ad es. dopo un goal in partita), ringraziando manifestamente il proprio Dio;
- negare ad un Destinatario il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa nei momenti liberi/di riposo da allenamenti (ad es. il momento della preghiera prima dei pasti in occasione di ritiri/trasferte);
- imporre trattamenti e/o prestazioni sanitarie contrarie alla fede religiosa praticata dal Destinatario (ad es. assunzione di alimenti non consentiti).

➢ **"bullismo, cyberbullismo":** qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più Destinatari, con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sui medesimi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Destinatario che determinino una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva, ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- *denigration*, offendere un Destinatario con soprannomi denigratori, parolacce e/o insulti;
- *body-shaming*, deridere un Destinatario per l'aspetto fisico, attraverso insulti, derisioni, giochi di parole, allusioni anche per il tramite di social media;

- pubblicare online frasi o immagini che possono nuocere alla salute o allo sviluppo fisico (in caso di minorenni), mentale, psicologico, morale o sociale. Se la pubblicazione online riguarda materiale ritraente la vittima colpita da uno o più aggressori si parla di *happy slapping* o *cyberbashing*;
- *cyberstalking* (versione online del reato di stalking), molestare, minacciare e perseguitare un Destinatario attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione;
- *exclusion*, allontanare intenzionalmente un Destinatario da un gruppo (anche online, ad esempio da una lista di amici, da una chat etc.);
- *flaming*, offendere pubblicamente e/o in rete un Destinatario con toni violenti e volgari al fine di generare conflitti;
- *harassment,* compiere moleste tramite canali di comunicazione con azioni, parole o comportamenti persistenti verso un Destinatario, volti a causarne disagio emotivo e psichico;
- *impersonation,* assumere l'identità in rete di un Destinatario al fine di danneggiarne la reputazione e/o compiendo azioni lesive a suo nome e sottraendo informazioni riservate al network di amici dello stesso;
- *outing and trickery,* diffondere informazioni ottenute dal Destinatari o in contesti intimi e molto personali, anche diffondendo confidenze spontanee o immagini riservate su chat o sms (ad es. qualora la vittima non si dimostri pronta ad esaudire certe richieste dell'agente);
- *revenge porn*, pubblicare o diffondere immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso della persona ivi rappresentata;
- *sexting*, inviare attraverso i mezzi informatici materiale eroticamente esplicito, come immagini, video, fotografie, testi scritti, audio, in cui vengono esplicitate intenzioni sessuali, senza il consenso della persona ritratta o al fine di recare un danno alla vittima.

➢ **"comportamenti discriminatori":** qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale del Destinatario.

A mero titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante, si riportano alcune situazioni specifiche di rischio che possono verificarsi durante lo svolgimento dell'attività sportiva, ma anche al di fuori della stessa, in contesti ad essa direttamente o indirettamente collegati:

- usare epiteti razzisti contro una persona di colore o di altre etnie;
- negare ai Destinatari pari opportunità o trattamento attraverso quali, ad esempio, ma non solo, limitazioni di accesso agli impianti sportivi e preclusione di partecipazione ad attività sportive e/o funzioni dell'Ente;
- insulti e cori razzisti rivolti a persone di fede diversa;
- insulti o attacchi ai Destinatari basati sul loro orientamento sessuale.

Le condotte di abuso, violenza o discriminazione possono inoltre essere consumate in ogni forma - commissiva e/o omissiva - e/o modalità - di persona o tramite modalità informatiche, sul *web* e attraverso messaggi, e-mail, *social network*, blog, programmazione di sistemi di intelligenza

artificiale e altre tecnologie informatiche.

5. Obblighi, impegni e principi generali

Tutti i Destinatari, nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive, ovvero di qualsiasi attività in qualsiasi modo collegata all'attività dell'Ente, sono tenuti a rispettare il Modello ed il Codice di condotta e a adottare comportamenti conformi alle prescrizioni ivi contenute.

Piu in particolare, le norme di condotte e le procedure da seguire per il rispetto degli obiettivi perseguiti dall'Ente e per la prevenzione delle relative condotte sono indicati nella SEZIONE II – PARTE SPECIALE: CONTENIMENTO DEL RISCHIO del presente Modello, nonché nell'allegato Codice di Condotta.

L'Ente, in pieno spirito di collaborazione educativa, si impegna, inoltre, ad incentivare l'adozione e la diffusione di appositi patti "*di corresponsabilità o collaborazione*".

Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dall'Ente, dai Destinatari nonché dai genitori degli atleti e frequentatori minorenni, enuncia i principi e i comportamenti che l'Ente, i Destinatari e i genitori condividono e si impegnano a rispettare al fine di tutelare tutti i soggetti coinvolti, nel segno della trasparenza e della collaborazione.

6 . Realtà dell'Ente, contesto di riferimento e modalità di prevenzione e gestione del rischio

L'Ente ha per scopo principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, prevalentemente nelle discipline acquatiche e natatorie, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nonché la gestione di un impianto sportivo, e delle attività secondarie meglio descritte nello Statuto, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

L'Ente è, pertanto, affiliato a molteplici Organismi Sportivi, tra cui lo CSEN e la UISP, nell'ambito dei quali opera per il perseguimento dei propri fini statutari, nel rispetto delle previsioni contenute negli Statuti e nei Regolamenti di ciascun Organismo affiliante.

Ai fini della redazione del presente Modello, l'Ente ha, quindi, individuato le attività che, in ragione della natura, dimensioni e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte dal Sodalizio, risultano interessate dal potenziale compimento di condotte volte ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni.

Al fine di porre in essere le corrette misure di prevenzione e gestione della commissione delle condotte prese in considerazione all'art. 4, l'Ente ha effettuato un'analisi della propria realtà individuando potenziali rischi, i soggetti interni (responsabili dell'attività stessa) e i soggetti esterni coinvolti (ad esempio, se l'attività prevede o meno il rapporto con il pubblico e, nel caso, con soggetti minorenni), nonché gli eventuali controlli e misure già previsti dall'Ente stesso.

Tenuto, quindi, conto delle proprie caratteristiche e della propria attività, l'Ente ha, altresì, valutato che le principali situazioni nelle quali è esposto al rischio di commissione di una qualsiasi forma di condotta di abuso, violenza e discriminazione sono le seguenti:

- ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica;

- viaggi, trasferte e pernotti;
- allenamenti, manifestazioni sportive, attività motorie/ricreative, di qualsiasi livello;
- relazioni personali;
- attività correlate (es. utilizzo di social network)

Alla luce dell'analisi citata, l'Ente ha, dunque, implementato le misure descritte nei successivi articoli del presente documento.

7. Protezione dei minori

L'Ente è tenuto a richiedere preventivamente a tutti i soggetti cui intenda conferire un incarico, nell'ambito di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, una copia del certificato del Casellario giudiziale ai sensi dell'art. 25 bis D.P.R. 313/2002 (c.d. certificato antipedofilia), nel rispetto della normativa vigente.

8. Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

8.1 Ruolo, requisiti e nomina

L'Ente nomina un Responsabile (eventualmente anche in forma Collegiale), contro abusi violenze e discriminazioni con lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione nei confronti dei Tesserati e restanti Destinatari , nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i..

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, deve essere un soggetto autonomo e indipendente anche rispetto all'organizzazione sociale e, in particolare, alle cariche societarie e ai rapporti con gli allenatori e/o i tecnici.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto tra individui di comprovata integrità morale e competenza e selezionato tra i soggetti che abbiano esperienza nel settore e/o particolare professionalità, competenze comunicative e capacità di gestione delle situazioni delicate.

Deve, altresì, soddisfare i seguenti requisiti:

- non aver subito una condanna penale, anche non definitiva, per reati non colposi;
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti. Il Responsabile dovrà essere opportunamente formato e partecipare ai seminari informativi organizzati dall'Ente e/o dagli Organismi affilianti.

Prima della nomina andrà acquisito il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 (c.d. certificato antipedofilia).

Il Responsabile è formalmente nominato dall'Organo Amministrativo del Sodalizio sportivo.

L'incarico ha durata annuale o come diversamente concordato tra le Parti, e può essere rinnovato.

La nomina, formalmente accettata dal soggetto designato e riportante dichiarazione di comprensione degli obblighi derivanti da tale nomina, deve essere comunicata, secondo la rispettiva procedura prevista dallo CSEN, affissa in bacheca presso la sede e, possibilmente, anche presso gli impianti e le eventuali ulteriori strutture in uso al sodalizio, con indicazione del nominativo e dei suoi recapiti.

I dati del Responsabile con i relativi contatti devono essere pubblicati anche sulla homepage del sito web dell'Ente e affissi nei locali della società e presso gli impianti in uso e comunicati al Safeguarding Officer.

La cessazione dalla carica può essere determinata, oltre che dalla scadenza del termine, anche da rinuncia, revoca o morte del Responsabile.

La rinuncia da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento, salvo un congruo preavviso, e deve essere comunicata ai competenti organi amministrativi del sodalizio per iscritto, unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico conferito al Responsabile può essere deliberata dai competenti organi amministrativi dell'Ente, con provvedimento motivato, in caso di accertata mancanza di conformità ai requisiti ovvero per giusta causa (i.e. gravi irregolarità di gestione e/o in caso di violazione delle norme di legge e/o delle politiche di Safeguarding adottate dal CONI e/o dall'Organismo affiliante e/o dal Sodalizio sportivo) e, in ogni caso, sentito l'interessato.

In caso di decadenza del Responsabile, per qualsiasi ragione, il Sodalizio sportivo ha trenta giorni per nominare un nuovo Responsabile ed effettuare le dovute comunicazioni.

Fino alla nomina di un nuovo Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, le relative funzioni – ad eccezione di quelle relative alla ricezione e gestione delle segnalazioni - saranno assolte temporaneamente dall'Organo amministrativo dell'Ente o da un soggetto all'uopo delegato, mentre le Segnalazioni dovranno essere indirizzate direttamente al Safeguarding Officer dello CSEN all'indirizzo salvaguardia@csen.it secondo le modalità da quest'ultimo indicate e fatto salvo quanto indicato al paragrafo 9.3.

L'Ente comunica al Responsabile qualunque informazione giudicata utile all'attuazione del Modello e/o che presenti elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, tra cui, a titolo esemplificativo:

a) provvedimenti o notizie, provenienti da organi di Polizia o da qualsiasi altra Autorità, da cui si evinca lo svolgimento di indagini a carico dei Destinatari , per reati contro la persona;

b) procedimenti avviati dagli Organi di Giustizia Sportiva a carico dei tesserati per illeciti contro la persona.

Al Responsabile, al Safeguarding Officer degli Organismi affilianti, nonché agli Organi di giustizia sportiva, è garantito l'accesso alle informazioni ed alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso.

8.2 Compiti

1) Il Responsabile ha i seguenti compiti:

a) vigilare circa l'adozione e l'aggiornamento del Modello e del Codice di Condotta;

b) informare tutti i Destinatari dell'approvazione del Modello e del Codice di Condotta e assicurare la pubblicità degli stessi, anche tramite sito web o, in assenza, social network, nonché tramite affissione in appositi spazi all'interno della sede societaria e, possibilmente, anche presso gli impianti e le eventuali ulteriori strutture in uso al Sodalizio (es. luogo di gara, luogo di allenamento), con indicazione anche dei suoi recapiti all'uopo individuati;

c) diffondere e pubblicizzare il Modello ed il Codice di Condotta, nonché l'eventuale materiale correlato, ed informare periodicamente tutti i Destinatari di qualsiasi aggiornamento e/o modifica degli stessi, assicurandone adeguata pubblicità con le modalità di cui al precedente punto;

d) diffondere e pubblicizzare periodicamente, ai Destinatari del Modello e del Codice di Condotta, le procedure ed i canali per la segnalazione delle condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding e/o dei comportamenti eventualmente lesivi e/o comunque inosservanti dei protocolli organizzativi e gestionali;

e) monitorare periodicamente i risultati degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione che il Sodalizio si era prefissato;

f) collaborare con il Safeguarding Officer dei rispettivi Organismi affilianti, nonché con le Autorità competenti, giudiziarie e sportive;

g) garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti le condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte;

h) gestire le segnalazioni e attivare gli eventuali procedimenti;

i) proporre all'organo competente dell'Ente eventuali aggiornamenti al Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e al Codice di Condotta, tenendo conto delle esigenze del Sodalizio;

j) valutare annualmente l'efficacia del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di Condotta, nonché sviluppare e attuare un piano d'azione per risolvere eventuali criticità riscontrate;

k) partecipare agli eventi formativi organizzati dagli Organismi di affiliazione dell'Ente;

l) incentivare la partecipazione dei Destinatari alle iniziative di formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento annuali organizzati dal Sodalizio o previsti dagli Organismi di affiliazione;

m) predisporre ed occuparsi del piano di formazione interno di cui all'art. 15 del presente Modello.

2) Nell'espletamento dell'incarico e nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile ha la facoltà di:

a) accedere alle informazioni e ad ogni dato utile, nonché alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nel caso di segnalazioni relative a condotte che possano essere potenzialmente attuate in violazione del presente Modello e/o del Codice di Condotta;

b) disporre che l'Ente fornisca tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie da lui richieste;

c) avvalersi di collaboratori di sua fiducia e/o da lui incaricati e/o avvalersi delle funzioni interne all'Ente, i quali avranno i medesimi obblighi di segretezza e riservatezza del Responsabile;

d) favorire la collaborazione dei Destinatari .

3) Il Responsabile deve rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza, documentare la propria attività e conservare tutte le segnalazioni nonché le informazioni relative ai controlli svolti.

9. Sistema di gestione delle segnalazioni

9.1 Ambito e contenuto delle segnalazioni

I Destinatari del Modello e del Codice di Condotta che vengano a conoscenza o sospettino comportamenti integranti le condotte rilevanti, ai sensi dell'art. 4, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Responsabile - o al Safeguarding Officer - , con le modalità indicate al paragrafo 9.2 del presente Modello

Le segnalazioni devono contenere:

a) i dati e le generalità del Segnalante;

b) ogni circostanza nota al Segnalante e/o comunque utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e all'individuazione dei potenziali soggetti coinvolti;

c) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

d) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

e) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati (c.d. Segnalato);

f) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

g) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;

h) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il Responsabile può ricevere segnalazioni, oltre che da tesserati (per, es. atleti, allenatori, tecnici e dirigenti) anche da soci, frequentatori, medici, operatori sanitari nonché da coloro (anche soggetti terzi), che abbiano ravvisato un qualsivoglia segnale di abuso nei confronti dei tesserati e restanti Destinatari.

Il Responsabile, ricevuta la segnalazione provvede senza indugio ad informare l'Organo amministrativo e procede ad esaminare e valutare le segnalazioni ricevute, con facoltà , ove ritenute utili o necessarie, di effettuare attività ispettive e/o audizioni, anche avvalendosi di collaboratori di sua fiducia e/o da lui incaricati, al fine di rilevare se sussiste una manifesta fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione e vi sia quindi una potenziale realizzazione di una o più condotte rilevanti ex art 4 del presente Modello.

Tutti i soggetti Destinatari del Modello e del Codice di Condotta coinvolti sono chiamati a collaborare attivamente con il Responsabile, fornendo le informazioni richieste e rispondendo alle eventuali domande sottoposte dallo Stesso.

Ove la segnalazione sia effettuata con un grado di dettaglio non sufficiente a consentire di identificare elementi utili o decisivi ai fini dell'accertamento della fondatezza o meno della segnalazione stessa, a condizione che il Segnalante non sia anonimo, il Responsabile potrà interagire con lo stesso utilizzando modalità adeguate a mantenerne la riservatezza, al fine di acquisire elementi ulteriori e prima di archiviarla.

Il Responsabile, una volta rilevata la non manifesta infondatezza della segnalazione, procede ad attivare il procedimento trasmettendo le informazioni, congiuntamente al nominativo del soggetto Segnalante, all'Organo amministrativo dell'Ente e, se necessario, al Safeguarding Officer CSEN e agli Organi di Giustizia sportiva competenti, oltre che all'Autorità Giudiziaria nei casi di particolare gravità integranti ipotesi di reato, per l'adozione delle opportune iniziative, anche cautelari, finalizzate all'immediata cessazione delle condotte vietate o ad evitare ogni possibile aggravio o reiterazione o della violazione .

L'esito della segnalazione viene comunicato al Segnalante.

In ogni caso, il Responsabile è tenuto a trasmettere periodicamente, con cadenza annuale, al Safeguarding Officer il resoconto di tutte le segnalazioni ricevute. Il Responsabile, qualora durante l'anno non abbia ricevuto segnalazioni, può astenersi dall'invio del predetto resoconto.

Il Responsabile, e tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti, hanno l'obbligo di astenersi dal procedimento di gestione della segnalazione qualora sussistano a proprio carico conflitti di interesse, perché per esempio sono essi stessi i soggetti passivi della segnalazione o perché sono legati da rapporti di parentela o amicizia con i soggetti passivi della segnalazione. In tal caso, dovranno dichiarare l'esistenza del conflitto di interesse all'organo amministrativo dell'Ente che provvederà a individuare la persona da incaricare per la gestione della segnalazione interessata.

La violazione degli obblighi di riservatezza ed astensione nella gestione della segnalazione da parte del Responsabile (e dei suoi collaboratori) così come da parte degli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione della segnalazione, comporta l'applicazione di sanzioni contrattuali oppure disciplinari ai sensi delle norme di legge, degli accordi collettivi e dei CCNL applicabili, del sistema sanzionatorio nei casi in cui quest'ultimo sia applicabile e fatta salva, in ogni caso, la validità dei provvedimenti degli organi di giustizia sportiva.

L'Ente archivia la documentazione relativa alla segnalazione con modalità atte a preservarla nel rispetto della Normativa Privacy e dei requisiti di riservatezza della segnalazione, del Segnalante e del Segnalato.

Il Responsabile può ricevere segnalazioni anche tramite il servizio di Whistleblowing del CSEN, che garantisce ulteriori forme di protezione della riservatezza del Segnalante e permette segnalazioni anche anonime in conformità al Regolamento CSEN.

9.2 Modalità di segnalazione

In caso di presunti comportamenti lesivi e/o comunque integranti le condotte di cui all'art. 4 da parte di Destinatari , nei confronti dei Tesserati e dei restanti Destinatari , soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente effettuata una segnalazione scritta (anche utilizzando il modulo fornito dalla società e affisso presso gli impianti sportivi o scaricabile dal sito web) al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo e-mail appositamente

individuato dal Sodalizio sportivo: safeguarding@centrosportivocasteggio.it. La password di accesso a tale indirizzo e-mail sarà in possesso esclusivamente del Responsabile.

9.3 Tesseramento e affiliazione

Nell'ipotesi in cui, come in questo caso, l'Ente sia affiliato a più Organismi sportivi e il soggetto destinatario della segnalazione sia tesserato unicamente presso un Organismo affiliante differente da quello prescelto dall'Ente ai fini dell'adozione delle Linee guida per la redazione del Modello organizzativo e del Codice di condotta indicato in epigrafe, tutte le prescrizioni contenute nel presente Modello e nel Codice di condotta allegato relative al Safeguarding Officer, agli Organi di giustizia sportiva e ad ogni altro aspetto concernente il tesseramento, sono da intendersi riferite all'Organismo sportivo presso cui il soggetto destinatario della segnalazione è tesserato.

9.4 Tutele del Segnalante e gestione delle segnalazioni

È garantita la riservatezza e l'anonimato del Segnalante e della segnalazione, salva la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente.

Il Responsabile agisce in modo da garantire che il Segnalante non sia soggetto a ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni (fatti salvi gli eventuali obblighi di legge). Inoltre, è vietata qualsiasi forma di vittimizzazione secondaria dei soggetti che abbiano in buona fede:

a) presentato una denuncia e/o una segnalazione;

b) manifestato l'intenzione di presentare una denuncia e/o una segnalazione;

c) assistito o sostenuto un altro soggetto nel presentare una denuncia e/o una segnalazione;

d) reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;

e) intrapreso qualsiasi altra azione e/o iniziativa relativa o inerente alle politiche di safeguarding.

Le tutele del presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia evidente o accertata in sede giudiziaria e/o di Organi di Giustizia Sportiva, la responsabilità del Segnalante per reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per illeciti integrati mediante la segnalazione stessa.

A tal proposito, si evidenzia sin da ora che, in caso di segnalazioni che dovessero risultare palesemente infondate e/o trasmesse in mala fede e/o discriminatorie e/o in qualsiasi modo diffamatorie, lesive ecc., troveranno applicazione le misure contrattuali e/o disciplinari così come indicato nel presente Modello. Ove tesserati, sarà, altresì, presentata richiesta all'Organismo per cui il soggetto è tesserato di avvio di azione disciplinare.

10. Sistema di responsabilità in ambito endosocietario

10.1 Norme generali

Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva[1], qualsiasi forma di abuso, violenza o discriminazione, qualsiasi violazione delle disposizioni del presente Modello e dell'allegato Codice di Condotta - ivi compresi i comportamenti commissivi e omissivi che eludono,

[1] Di cui al REGOLAMENTO CSEN e dei restanti organismi affilianti per i relativi tesserati

anche colposamente, le relative prescrizioni o che comunque integrino le condotte di cui all'art. 4 e/o che comportino l'omesso invio di informazioni rilevanti al Responsabile, ovvero l'invio di segnalazioni infondate, e/o effettuate in mala fede, nonché i comportamenti che implichino ritorsioni nei confronti dei Segnalanti e/o che violino il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero che impediscono il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti (incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni) in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse - integra una condotta illecita che viola gli impegni assunti da parte dei Destinatari del Modello e del Codice di Condotta e, come tale, sarà quindi sanzionata dall'Ente con adeguate misure disciplinari e/o contrattuali.

Le sanzioni comminabili sono irrogate - come meglio specificato nel punto 10.5 - secondo un principio di proporzionalità, nonché diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Ente ed anche del rilievo e gravità della violazione commessa, del numero di violazioni o di qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni psico fisiche della vittima ecc.), del ruolo e responsabilità dell'autore, come meglio infra descritto.

Più in particolare, saranno adottate le misure disciplinari e/o contrattuali descritte nei successivi paragrafi distinguendo tra:

a) lavoratori subordinati;

b) lavoratori autonomi, anche in forma di co.co.co.;

c) i destinatari non lavoratori.

10.2 Misure ai lavoratori subordinati

Nei confronti dei **lavoratori subordinati** possono essere comminate una o più delle seguenti misure, commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

a) provvedimenti disciplinari in ossequio a quanto previsto dalle procedure dell'Art. 7 della Legge 30 Maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) e dal CCNL applicabile, oltre che nel rispetto delle procedure ivi stabilite, quali:

   - richiamo verbale;
   - ammonizione scritta;
   - multa di importo nei limiti di legge;
   - sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino al massimo consentito dalle leggi applicabili;
   - licenziamento con preavviso;
   - licenziamento senza preavviso.

   Se dirigenti, potranno anche essere revocati gli incarichi, le procure o le deleghe eventualmente conferite loro;

b) se tesserati, azione nanti gli Organi di Giustizia Sportiva dell'Organismo sportivo di riferimento, nei modi e termini di cui al Regolamento Organico CSEN, per l'emanazione degli

opportuni provvedimenti, ivi compresi quelli cautelari;

c) eventuale segnalazione alla Autorità Giudiziaria, nonché ai competenti Organi di Giustizia Sportiva, ove ammissibile, per l'avvio delle relative e più opportune azioni.

10.3 Misure ai lavoratori autonomi

Nei confronti dei **lavoratori autonomi, anche in forma di co.co.co. "sportivi"** ex art. 28 D.Lgs. 36/2021 o amministrativo gestionali ex art. 37 D.Lgs. 36/2021, possono essere comminate una o più delle seguenti misure, commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

a) misure contrattuali e/o altri rimedi giuridici azionabili, ivi compresa la risoluzione del contratto senza preavviso, oltre il diritto di richiedere il risarcimento dei danni;

b) se tesserati, azione nanti gli Organi di Giustizia Sportiva dell'Organismo sportivo di riferimento, nei modi e termini di cui al Regolamento Organico CSEN, per l'emanazione degli opportuni provvedimenti, ivi compresi quelli cautelari;

c) eventuale segnalazione alla Autorità Giudiziaria, nonché ai competenti Organi di Giustizia Sportiva, ove ammissibile, per l'avvio delle relative e più opportune, azioni.

Per i contratti con soggetti coinvolti in attività particolarmente a rischio, si dovrà prevedere apposita clausola risolutiva espressa per le violazioni del Modello e del Codice di Condotta, da considerarsi come fattispecie integranti un grave inadempimento contrattuale.

10.4 Misure per i destinatari non lavoratori

Nei confronti dei **Destinatari non lavoratori** (es. Tesserati, Soci, Frequentatori, e altri destinatari con cui non sussiste un rapporto lavorativo) possono essere comminate una o più delle seguenti misure, commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

a) richiamo orale per mancanze lievi;

b) allontanamento dalle strutture di allenamento e dalle gare per un periodo non superiore a 60 giorni, con contestuale sospensione dei rimborsi spesa *pro-rata temporis*;

c) sospensione dal servizio e/o dall'attività sportiva e/o sociale per un periodo non superiore a 60 giorni, con contestuale divieto a partecipare a qualsiasi attività dell'Ente (anche in locali esterni, ivi inclusi tornei, eventi, manifestazioni sportive, riunioni e adunanze ecc.) e con contestuale sospensione *pro-rata temporis* di eventuali rimborsi spesa;

d) risoluzione del rapporto di volontariato;

e) adozione dei provvedimenti disciplinari già previsti dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente;

f) misure contrattuali e/o altri rimedi giuridici azionabili, ivi compresa la risoluzione del contratto senza preavviso, oltre il diritto di richiedere il risarcimento dei danni;

g) se tesserati, azione nanti gli Organi di Giustizia Sportiva dell'Organismo sportivo di riferimento, nei modi e termini di cui al Regolamento Organico CSEN, per l'emanazione degli opportuni provvedimenti, ivi compresi quelli cautelari;

h) eventuale segnalazione alla Autorità Giudiziaria, nonché ai competenti Organi di Giustizia Sportiva, per l'avvio delle relative e più opportune, azioni.

10.5 Criteri valutativi delle sanzioni

In ogni caso, nella valutazione della misura da adottare si dovrà rispettare il principio di proporzionalità e tenere conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione di cui si è possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, del grado di imprudenza, imperizia, negligenza oppure dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto, altresì, conto dell'eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Si terrà, altresì, conto dei motivi dell'infrazione e delle condotte tenute per il passato o di quelle tenute nel corso delle verifiche e/o ispezioni.

Le sopra menzionate misure trovano applicazione anche nel caso di segnalazioni infondate, discriminatorie e/o, in qualsiasi modo, diffamatorie e/o lesive.

10.6 Procedura

I procedimenti relativi alle infrazioni di cui al punto 10.1 sono instaurati, alternativamente:

a) su iniziativa del Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni;

b) d'ufficio da parte dell'Ente;

c) su istanza dell'interessato tramite comunicazione inviata all'Ente stesso con raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. In tali casi l'Ente trasmetterà la segnalazione al Responsabile per le opportune valutazioni.

Competente a decidere sui procedimenti, le azioni da intraprendere e le misure da adottare è l'Organo amministrativo.

Salvo che il fatto risulti di particolare complessità, il procedimento si conclude nel termine di 45 giorni dalla ricezione della notizia d'infrazione.

In ogni caso, l'avvio della procedura e i suoi esiti sono comunicati al Responsabile contro abusi violenze e discriminazioni nominato, nonchè al Safeguarding Officer CSEN di riferimento e ai competenti Organi di Giustizia Sportiva, ove di competenza.

SEZIONE II – PARTE SPECIALE: CONTENIMENTO DEL RISCHIO

11. Sedi e strutture/impianti utilizzati dall'Ente

1) Sede Legale: Corso Garibaldi 32/3, 16043 Chiavari (Genova)

2) *Impianti e strutture utilizzate:* Centro Sportivo Comunale Casteggio di Viale Bussolino 7, 27045

12. I principi di Comportamento

Il Sodalizio stabilisce in capo ai Destinatari adeguati diritti, doveri ed obblighi.

L'Ente, in particolare, sensibile all'esigenza di garantire l'integrità fisica e morale dei Destinatari , la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto, di favorire la crescita e lo sviluppo dell'individuo in un ambiente sano, protetto e inclusivo, nonché di prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali,disabilità, età o orientamento sessuale nonché ogni altra forma di forma abuso, molestia, violenza o discriminazione come anche definita nelle linee guida CSEN*,* nel corso dell'attività sportiva e sociale si atterrà ai seguenti principi di comportamento:

a) Rispetto della persona

a.1) Principio di non violenza e divieto di abuso

a.2) Principio di non discriminazione

b) Principio di lealtà, probità e correttezza

c) Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

d) Divieto di alterazione dei risultati sportivi

e) Diritto alla salute degli atleti e divieto di doping e di altre forme di nocumento per la salute

f) Osservanza della disciplina sportiva

Tali principi, illustrati nel dettaglio nel Codice di Condotta, qui integralmente richiamato e che è da intendere come parte integrante del presente Modello, devono essere conosciuti e rispettati da tutti i Destinatari nell'espletamento di tutte le attività in qualsiasi modo connesse con le attività dell'Ente.

13. Le norme di condotta generale

Per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali,disabilità, età o orientamento sessuale nonché ogni altra forma di forma abuso, molestia, violenza o discriminazione, come anche definita nelle Linee guida CSEN*,* nel corso dell'attività sportiva e sociale l'Ente dovrà osservare le seguenti procedure e norme di condotta.

13.1 Indicazioni generali per l'Ente

L'Ente deve:

- garantire un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'integrità personale;
- assicurare a tutti i Destinatari attenzione, impegno, rispetto e dignità, senza discriminazioni di età, etnia, status sociale, orientamento politico, credo religioso, genere, orientamento sessuale, disabilità o altre caratteristiche;
- favorire la parità di genere nella rappresentanza, nel rispetto delle normative vigenti;

- garantire lo svolgimento dell'attività sportiva rispettando lo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dei tesserati e frequentatori considerando i loro interessi e bisogni;
- assicurare nell'ambito dell'organizzazione dell'attività sportiva (allenamenti, gare e/o competizioni, trasferte, raduni, ritiri ecc.) la parità di trattamento di tutti i partecipanti senza alcuna preclusione e discriminazione in base al sesso, all'etnia, all'appartenenza culturale ecc.. In presenza di minori e soggetti appartenenti a categorie svantaggiate, l'Ente deve prevedere una loro equa suddivisione (ad es. in squadre o gruppi di allenamento) in modo da facilitare la loro integrazione;
- pianificare e gestire le attività, anche durante gli spostamenti, adottando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati;
- ottenere e conservare l'autorizzazione scritta dei genitori o tutori legali per i minori qualora si programmino allenamenti individuali o in orari non abitualmente frequentati;
- prevenire, durante gli allenamenti e le competizioni, ogni forma di comportamento o condotta descritta nel presente documento attraverso azioni di sensibilizzazione e controllo;
- informare chiaramente i partecipanti all'attività sportiva che apprezzamenti, commenti o valutazioni non strettamente correlati alla performance sportiva e non inclusi nei parametri definiti nel presente documento possono ledere la dignità e il rispetto della persona;
- adottare specifiche politiche di prevenzione volte a regolamentare la condotta dei Tecnici e di tutto lo staff, anche medico se presente, a contatto con atleti tesserati e con frequentatori durante l'attività sportiva e sociale (allenamenti, gare e/o competizioni, corsi, trasferte, raduni, ritiri ecc.), con specifico riferimento, esemplificativamente, alla separazione degli spogliatoi tra tecnici, staff e atleti tesserati e frequentatori, allo svolgimento delle visite mediche, alle sedute singole di allenamento, ai rapporti tra atleti, tecnici e staff al di fuori dell'allenamento e delle singole gare/competizioni, alla logistica ecc.;
- somministrare medicinali ai Destinatari per motivi di salute esclusivamente previa autorizzazione del medico e/o consenso scritto da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale debitamente avvisati da parte dei membri dello staff dell'Ente;
- imporre ai Destinatari di utilizzare un linguaggio non discriminatorio e, ove possibile, affiancare ai tecnici delle figure professionali specializzate e/o prevedere durante gli allenamenti, gare, corsi, trasferte, raduni la presenza di figure ulteriori rispetto al tecnico che possano monitorare il comportamento degli atleti, nonché prevedere percorsi volti a favorire l'educazione alimentare;
- gestire l'organizzazione di tutte le attività, relative alle sessioni di allenamento, gare, trasferte, ritiri, corsi ecc., tramite gruppi WhatsApp o altri social network e canali di comunicazione, solo previo consenso dei Destinatari , ai quali è resa idonea informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR), nonché rispetto alle specifiche previsioni sulla condotta da tenersi, come dettagliata nel Codice di Condotta adottato dall'Ente. In ogni caso è vietato creare un gruppo WhatsApp o usare altri social network direttamente con atleti tesserati e con frequentatori minori di anni 14. Per atleti tesserati e frequentatori minori, che abbiano compiuto 14 anni, occorre l'autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale;
- assicurare che i membri dello staff a contatto con i Destinatari abbiano espressamente accettato

il Modello di Organizzazione e il Codice di Condotta e che abbiano effettuato tutta la formazione obbligatoria di cui al presente Modello;

- prestare particolare attenzione a situazioni di disagio, anche derivante da disturbi dell'alimentazione, sia percepite direttamente che apprese indirettamente, con particolare riguardo alle circostanze coinvolgenti i minori;
- segnalare prontamente qualsiasi circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutori legali o agli enti di vigilanza designati;
- inoltrare segnalazione al Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni dell'Ente e/o al Safeguarding Officer CSEN qualora si sospettino o rilevino condotte conformi ai criteri del presente documento.
- garantire il coordinamento con il Safeguarding Office CSEN e il recepimento delle relative raccomandazioni;
- informare i Tesserati ed i restanti Destinatari di ogni politica di safeguarding adottata da CSEN;

13.2 Accesso ai locali, spogliatoi e bagni

1. L'Ente garantisce a tutti i Destinatari l'accesso ai locali della struttura senza discriminazione alcuna.
2. L'accesso agli spogliatori, docce e bagni, è consentito esclusivamente ad: tesserati, frequentatori iscritti e al personale autorizzato dell'Ente. Allo staff medico è consentito solo in caso di urgenza.
3. È garantito altresì l'accesso agli accompagnatori dei minori e dei soggetti con disabilità.
4. L'Ente si impegna a gestire qualsivoglia richiesta da parte dei Destinatari in relazione all'utilizzo degli spogliatoi e dei servizi igienici. Si impegna, inoltre a disincentivare l'uso di telefoni cellulari durante gli allenamenti e a promuoverne il corretto utilizzo all'interno degli spogliatoi (es. non effettuare riprese video o scatti fotografici in tali locali all'insaputa dei compagni o senza previo consenso).
5. È vietato a tecnici e staff, durante le attività afferenti allenamento, gara o competizione interna, attività motoria o ricreativa condividere con atleti tesserati e frequentatori, spogliatoi, bagni e docce; qualora ciò non fosse possibile, l'Ente disciplina l'utilizzo dei predetti locali in momenti diversi.
6. Negli impianti gestiti direttamente dall'Ente per allenamenti, gare o competizioni interne, attività didattica, motoria o ricreativa, gli spogliatoi, i bagni e le docce per maschi e femmine sono divisi per genere: tesserati e frequentatori per le relative attività di pertinenza usufruiranno di tali spazi rispettando la divisione per genere. Ove capitasse, occasionalmente, la commistione di tali spazi tra maschi e femmine l'Ente si attiva o per chiedere specifiche autorizzazioni alle famiglie (per i minori) o ai diretti interessati (se maggiorenni) o prevedendo l'utilizzo dei predetti locali in momenti diversi.
7. In caso di locazione di spazi e/o locali (es. spazi acqua, aree campo, palestre ecc.) presso impianti sportivi gestiti da altri soggetti l'Ente adotterà comunque, nei limiti di quanto gli è

possibile e concesso dal Gestore, le cautele e le misure più opportune per rispettare i principi, gli obiettivi e le prescrizioni del presente Modello e del Codice di condotta, anche stipulando apposite convenzioni con i gestori degli impianti al fine di regolamentare l'uso e gli accessi a spogliatoi, bagni e docce.

8. Quanto previsto dal precedente punto avverrà anche in caso di locazione di propri spazi ad altri sodalizi sportivi nonché altresì in caso di condivisione - a qualsiasi titolo o ragione - dei propri spogliatoi, bagni e docce con tesserati, associati, frequentatori e collaboratori di altre società e associazioni sportive.

13.3 Attività "in sede": sessioni di allenamento, gara o competizione interna, , attività motoria o ricreativa interna

1. Le attività relative ad allenamenti, gare o competizioni interne, attività motorie o ricreative si svolgono abitualmente presso le sedi indicate al punto 11 o allo scopo individuate.
2. L'Ente prevede la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti tesserati e di frequentatori e, se minori, deve garantire la presenza di almeno un tecnico ed un collaboratore, entrambi maggiorenni.
3. L'Ente individua tra i membri dello staff una figura di riferimento che, in relazione all'età degli atleti tesserati e dei frequentatori, possa dialogare con loro al fine di scorgere segni di malessere.
4. Nell'ambito degli allenamenti e di tutte le gare/competizioni/manifestazioni sportive, corsi, trasferte, raduni, ritiri, verrà prevista la possibilità di contattare l'Organizzazione al fine di sottoporre qualsiasi domanda, richiesta di approfondimento di eventuali dinieghi di partecipazione.
5. È vietato per tecnici e staff di svolgere allenamenti singoli al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti o previsti per gli allenamenti di squadra, o lezioni individuali al di fuori dei giorni e orari prestabiliti e concordati. Laddove tali allenamenti o lezioni individuali fossero necessari per la preparazione e/o il miglioramento fisico dell'atleta, si dovranno svolgere in presenza dell'allenatore e di un altro tecnico (o membro dello staff), preferibilmente di genere diverso tra loro, e, se si tratta di minori, alla presenza di almeno uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o con autorizzazione degli stessi. Nel caso in cui non sia possibile garantire la presenza dell'allenatore unitamente ad altro tecnico (o membro dello staff), l'allenamento o la lezione individuale deve avvenire in un luogo accessibile a terzi.
6. Gli allenamenti, i corsi e le lezioni sono sempre pubblici, salvo esigenze di natura tecnica e/o connesse all'utilizzo della struttura e fatte salve le previsioni di cui al punto che precede.
7. Alle sessioni di allenamento, corsi e lezioni di atleti tesserati, e/o dei frequentatori, affetti da disabilità, possono partecipare gli esercenti la responsabilità genitoriale o i tutori o i soggetti da questi delegati.
8. Gli atleti tesserati e i frequentatori, in vista di attività sportive o sociali quali allenamenti, gare interne, corsi, lezioni, stage ecc., raggiungono gli impianti e/o le strutture in autonomia. Al termine delle attività i predetti rientrano dagli impianti e/o strutture in autonomia.

9. In caso di minori, al termine delle attività predette l'Ente affida il minore agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento. È espressamente vietato lasciare il minore da solo fino all'arrivo dell'esercente la responsabilità genitoriale/delegato. In nessun caso il minore può rimanere da solo con un membro dello staff. È fatto salvo il caso in cui, in considerazione dell'età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato apposita autorizzazione scritta all'uscita autonoma del minore, al termine dell'attività.
10. L'Ente programma gli allenamenti, le gare, le competizioni interne e le altre attività, ivi comprese quelle sportive, sociali, motorie, ricreative, individuando l'orario e la data di inizio e di fine nonché le altre modalità di svolgimento.
11. Per la comunicazione delle informazioni sopra indicate l'Ente predisporrà idonee comunicazioni per iscritto all'avvio della stagione sportiva e/o riferirà a voce e/o potrà utilizzare – nei limiti sopra indicati al punto 13.1 - i canali Whatsapp o gli altri canali di comunicazione previsti, anche nel corso dell'ultimo allenamento utile.
12. In caso di minori di anni 14 le comunicazioni saranno date solo agli esercenti la responsabilità genitoriale; in caso di over 14 anche ai medesimi.

13.4 Attività in trasferta: trasferta, raduno, ritiro, gara, manifestazione o competizione "fuori casa"

1. L'Ente programma le attività da svolgere presso altre sedi, per trasferte, raduni, ritiri, gare, manifestazioni o competizioni c.d. "fuori casa", individuando l'orario e la data di inizio e di fine, nonché il luogo di incontro e le altre modalità di svolgimento. Al momento di vigenza del presente Modello l'Ente non effettua trasferte con pernottamenti.
2. Per la comunicazione delle informazioni sopra indicate, l'Ente riferirà a voce nel corso dell'ultimo allenamento utile prima della partenza e/o potrà utilizzare – nei limiti sopra indicati al punto 13.1 - i canali Whatsapp o gli altri metodi di comunicazione previsti.
3. In caso di minori di anni 14 le comunicazioni saranno fornite solo agli esercenti la responsabilità genitoriale; in caso di over 14 anche ai medesimi.
4. Gli atleti raggiungono in autonomia la sede della trasferta/raduno/ritiro/gara, manifestazione o competizione "fuori casa". In tal caso, gli atleti rientrano anche in autonomia al termine delle attività sportive previste.
5. È fatto divieto, in ogni caso, ad un solo membro dello staff dell'Ente di occuparsi della logistica relativa al luogo di incontro.
6. Per gli spostamenti si utilizzeranno mezzi privati.
7. I minori, previa apposita autorizzazione degli esercenti la responsabilità genitoriale possono essere accompagnati durante il viaggio e gli spostamenti per raggiungere i luoghi di pernottamento e il campo da gioco/le strutture sportive, dal tecnico e da almeno un altro membro dello staff.

8. Al termine delle attività "fuori casa", i minori sono affidati agli esercenti la responsabilità genitoriale o a soggetti da questi ultimi preventivamente delegati per iscritto e dotati di documento di riconoscimento, essendo espressamente vietato lasciare il minore da solo fino all'arrivo di questi, salvo il caso in cui in considerazione dell'età del minore, del grado di autonomia dello stesso e dello specifico contesto, gli esercenti la responsabilità genitoriale abbiano rilasciato autorizzazione al rientro autonomo. In nessun caso il minore può rimanere da solo con un membro dello staff.
9. I minori di età affetti da disabilità sono accompagnati in tutte le fasi di inizio, svolgimento e fine delle attività "fuori casa" da un'esercente la responsabilità genitoriale o da soggetti delegati.
10. È fatto divieto, per tecnici e staff, durante l'attività "fuori casa", di condividere con atleti bagni, spogliatoi, docce, a meno che non vi sia un legame di parentela tra l'atleta e l'adulto, e fatto salvo che per casi di controllo, necessità e/o urgenza, da gestirsi da parte di due o più membri dello staff incaricati, o salvo nulla osta da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale/delegato.
11. Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche ai frequentatori durante trasferte, raduni, ritiri, gare, manifestazioni o competizioni "fuori casa" a carattere non agonistico e/o meramente ricreativo e/o ludico motorio.

13.5 Selezione, assunzione e gestione del personale impiegato

1. L'Ente ha stabilito criteri oggettivi per la promozione e la crescita delle risorse impiegate al suo interno e assicura che - in nessun modo - queste saranno influenzate da criteri relativi a genere, etnia, orientamento sessuale o identità sessuale o religiosa.
2. In particolare, nell'ambito della selezione del personale:
   a) l'Ente si impegna a prendere in considerazione i requisiti di onorabilità e professionalità dei candidati;
   b) tutti gli annunci di lavoro saranno indirizzati ad ambo i sessi, garantendo l'accesso alle posizioni senza preclusioni o pregiudizi in ragione delle caratteristiche personali deicanditati (quali, ad esempio, etnia, orientamento sessuale, identità sessuale o religione);
   c) per quanto riguarda la selezione dei tecnici e del personale medico, al momento dell'instaurazione del rapporto, viene chiesto di rilasciare una dichiarazione nella quale attestano di non avere vertenze cheriguardano reati o illeciti in qualsiasi modo collegati con fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.
3. Tali requisiti devono permanere in capo ai soggetti impiegati all'interno dell'Ente, il quale si riserva di effettuare verifiche periodiche nei confronti dei soggetti impiegati a qualsiasi titolo e a conservare la documentazione attestante la loro idoneità nei modi e termini stabiliti dalla legge.
4. Nell'attribuzione dei ruoli, l'Ente tiene conto delle incompatibilità al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, ed eventuali conflitti d'interesse.

13.6 Comunicazioni esterne e marketing

Per la pubblicazione di contenuti multimediali, sul sito internet o sui *social network*, ovvero prima della diffusione di materiale promozionale, quali locandine o simili, il contenuto sarà attentamente verificato, nel rispetto delle direttive precedentemente impartite dal Responsabile in proposito, al quale l'Ente dovrà rivolgersi ogni qualvolta vi siano dubbi sul contenuto degli stessi, affinché non risulti contrario ai principi fondamentali dell'Ente o del Modello o del Codice di Condotta.

13.7 Visite mediche e fisioterapiche

Attualmente l'Ente non gestisce direttamente l'organizzazione delle visite mediche richieste ai fini del tesseramento e/o della pratica sportiva non agonistica. Di conseguenza le visite mediche richieste ai fini del tesseramento e/o della pratica sportiva non agonistica, nonché comunque quelle fisioterapiche sono demandate alla autonomia organizzativa dei Destinatari e, in caso di minori, agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Qualora si verificassero urgenze o necessità legate ad episodi occorsi durante le attività, sia in sede che "fuori casa", il medico sociale e/o il fisioterapista che intervengono, oltre al rispetto delle rispettive norme professionali, nonché delle previsioni del presente Modello e Codice di Condotta, devono altresì garantire che le visite e/o il soccorso – salvo casi di forza maggiore e/o stato di necessità - si svolgeranno in un ambiente c.d. "protetto", ossia idoneo ad assicurare la riservatezza del soggetto, nonché la tutela della sua dignità e/o integrità, fisica e psichica, alla presenza di almeno un altro collaboratore dell'Ente, anche ai fini del rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e della legislazione vigente in tema di protezione dei dati personali. Ove non occorressero ragioni di privacy e tutela della riservatezza, dignità e/o integrità, fisica e/o psichica, le visite e/o il soccorso possono essere effettuati in luogo "non protetto", ossia accessibile a terzi.

14. Norme di condotta

Per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, molestia, violenza o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale nonché ogni altra forma di forma abuso, molestia, violenza o discriminazione come anche definita nelle linee guida CSEN, nel corso dell'attività sportiva e sociale, i Destinatari dovranno osservare le seguenti procedure e norme di condotta.

14.1 Norme di condotta per tutti i Destinatari

I Destinatari devono:

- tenere un comportamento collaborativo e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, siano essi giocatori, giocatrici, tecnici o altri membri dello staff, genitori, direttori di gara, frequentatori ecc.;
- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri, garantendo un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'integrità personale;

- non usare o tollerare comportamenti o linguaggi offensivi, da o verso qualsiasi altro Destinatario, direttore di gara o qualsiasi altro soggetto coinvolto;
- non tollerare o incoraggiare alcuna forma di bullismo;
- non umiliare o sminuire gli altri tesserati o frequentatori o i loro sforzi in una partita o in una sessione di allenamento o in altra manifestazione o attività sportiva, motoria, ricreativa e non incolpare uno di loro per non aver ottenuto i risultati auspicati;
- non avere relazioni con minori, tesserati o frequentatori, che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- rispettare la privacy degli altri tesserati o frequentatori minori, specie in luoghi particolarmente sensibili (ad es. non entrare nelle docce e negli spogliatoi), i quali devono essere sorvegliati, in modo tale da garantire la privacy dei minori;
- astenersi dall'utilizzo inappropriato dei social network (ad es. pubblicando commenti denigratori o offensivi su altri Destinatari o sulle loro famiglie). In particolare, non acquisire immagini che possano ritrarre e identificare gli altri Destinatari , nonché diffondere le stesse, ovvero qualsiasi altra informazione, specie se inerente a minori, tramite app di messaggistica istantanea (es. Whatsapp, Telegram e simili), Social network (es. Facebook, Instagram, Tik tok, e simili) e siti web, anche durante le competizioni, se non in presenza del consenso espressamente prestato (nel caso di minori, da parte di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i Destinatari a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- rispettare il presente Modello e allegato Codice di Condotta;
- segnalare al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Ente e/o al Safeguarding Officer del rispettivo Organismo affiliante in caso si sospettino o rilevino condotte conformi ai criteri del presente documento.

14.2 Norme di condotta generali per i Tesserati

Tutti i Tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntate al rispetto nei confronti degli altri Tesserati e restanti Destinatari , garantendo un ambiente basato sui principi di uguaglianza e sulla tutela della libertà, della dignità e dell'integrità personale;
- garantire la sicurezza e la salute dei Tesserati e dei restanti Destinatari , impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando i Tesserati e i restanti Destinatari nei percorsi educativi e formativi;

- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- collaborare con i Tesserati e i restanti Destinatari a fini di prevenzione, contrasto e repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio;
- rispettare il presente Modello e allegato Codice di Condotta;
- segnalare al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Ente e/o al Safeguarding Officer CSEN il sospetto o il rilevamento di condotte conformi ai criteri del presente documento.

14.3 Norme di condotta specifiche per i dirigenti sportivi ed i tecnici

I dirigenti sportivi ed i tecnici, oltre alle previsioni del punto 14.1 e 14.2 più in particolare, devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei Tesserati e i restanti Destinatari, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei Tesserati e i restanti Destinatari, in particolare se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i Tesserati e i restanti Destinatari, in particolare se minori;
- promuovere un rapporto tra i Tesserati ed i restanti Destinatari improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con i Tesserati ed i restanti Destinatari, se minori;
- astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con i Tesserati ed i restanti Destinatari, se minori, anche mediante social network;
- interrompere senza indugio ogni contatto con i Tesserati ed i restanti Destinatari, se minori, qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive degli atleti;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei Tesserati ed i restanti Destinatari minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, dai tutori o dai soggetti da loro delegati;
- non avere relazioni con altri Tesserati e restanti Destinatari, specie se minori, che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- ove ne riscontrino la necessità, farsi promotori, presso le competenti strutture dell'Ente, affinché siano previste le necessarie forme di supporto psicologico a favore dei Tesserati e dei restanti Destinatari, specie se minori;
- in merito all'attività sportiva dei minori, fornire feedback costruttivi, concentrandosi sui progressi e sugli sforzi degli atleti, piuttosto che sul risultato della singola competizione;
- farsi promotori dell'organizzazione di attività informative e formative, quali workshops, seminari, corsi di formazione ecc., volti a ridurre il rischio di abusi psicologici, attraverso il rispetto reciproco, la comunicazione positiva e la gestione delle emozioni;
- seguire adeguatamente ciascun atleta e frequentatore nello svolgimento dell'attività sportiva;
- favorire l'ascolto dei tesserati, frequentatori – specie se minori – al fine di comprendere quali siano le loro ambizioni o desideri in ambito sportivo, programmando così per ciascun atleta e frequentatore l'attività sportiva e/o la partecipazione ai vari campionati e/o alle gare, o altre manifestazioni, in modo da tener conto delle capacità individuali e delle aspirazioni di ciascuno;
- riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti, frequentatori, ovvero ai loro delegati;
- instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, frequentatori, ovvero loro delegati;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti, frequentatori loro affidati;
- coinvolgere i genitori e le famiglie (anche tramite riunioni periodiche) nel processo educativo degli atleti minori, fornendo strumenti e risorse atti a prevenire il cyberbullismo.

14.4 Norme di condotta specifiche per atleti e frequentatori

Gli atleti e i frequentatori oltre alle previsioni del punto 14.1, e per quanto attiene gli atleti anche 14.2, devono altresì:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti e frequentatori, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- non utilizzare un linguaggio offensivo, razzista, omofobo o discriminatorio, ed in ogni caso lesivo della dignità, dell'onore e della reputazione altrui;

- comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi;
- prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti e frequentatori;
- rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere dei tesserati e frequentatori e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri tesserati e frequentatori e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- prevenire l'utilizzo in modo inappropriato di dispositivi elettronici (in particolare, cellulari) in luoghi particolarmente sensibili quali docce e spogliatoi;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- in occasione di trasferte e attività "fuori sede", gli atleti e i frequentatori devono sempre diligentemente attenersi alle istruzioni ed alle regole impartite loro dagli adulti accompagnatori, nonché seguire i consigli dispensati da questi ultimi.

15. Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di uguaglianza di genere, diversità e inclusione,nonché al monitoraggio periodico dei risultati e formazione interna

L'Ente, nell'ottica di rendere un ambiente sano, sicuro e inclusivo per tutti i tesserati, ha previsto, oltre ai protocolli menzionati nell'articolo precedente, di procedere alla messa in atto delle seguenti azioni:

a) procedere con un'informativa dedicata ai medici e agli operatori sanitari che, a qualsiasi titolo, collaborano o cooperano con l'Ente, al fine di renderli edotti dei propri obblighi di segnalazione verso il Responsabile di qualsiasi segno di abuso che dovessero individuare nello svolgimento delle proprie attività;

b) oltre alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa e dagli Organismi Affilianti, l'Ente si impegna a definire un ulteriore piano annuale di informazione, formazione e aggiornamento, rivolto ai tecnici,agli operatori sanitari nonché agli altri Destinatari del Modello, sulle tematiche oggetto del presente Modello e del Codice di condotta. Il piano di formazione adottato deve essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'Ente e presentare contenuti differenziati in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'Ente. L'ingiustificata assenza all'attività di formazione da parte dei Destinatari della stessa costituisce una violazione

dei principi contenuti nel Modello nonché nel Codice di Condotta e, pertanto, potrà essere sanzionata ai sensi di quanto indicato nel paragrafo sul sistema sanzionatorio;

c) organizzare, a inizio stagione, riunioni che coinvolgano tutti gli atleti, i frequentatori e i genitori, nel cui ambito illustrare le politiche di salvaguardia che si intendono adottare, nonché prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche che coinvolgano i tecnici e i dirigenti, nel cui ambito illustrate le politiche di salvaguardia, in particolare dei minori, e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva;

d) organizzare periodicamente eventi formativi inerenti all'inclusione e alla parità di genere, alla prevenzione dei disturbi alimentari e psicologici, alla prevenzione di abusi, discriminazioni e violenze in ambito sportivo;

e) agevolare l'accesso di eventuali psicologi, psicoterapeuti o altri professionisti che supportino i Destinatari in tutti i luoghi appartenenti all'Ente;

f) incentivare la partecipazione alle iniziative di formazione obbligatoria annuale e ai corsi di aggiornamento previsti dal CSEN in materia di safeguarding;

Il Responsabile, annualmente, monitorerà l'andamento delle suddette iniziative, indicando le eventuali azioni di miglioramento che ritiene opportune.

16. I presidi di controllo

Per garantire, nel corso dell'attività sportiva e sociale, l'integrità fisica e morale dei Destinatari , nonché la tutela della salute, della dignità, della parità e del rispetto, favorire la crescita e lo sviluppo dell'individuo in un ambiente sano, protetto e inclusivo, oltre a prevenire ogni forma di abuso, molestia, violenza o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale e, ancora, ogni altra forma di forma abuso, molestia, violenza o discriminazione, come anche definita nelle linee guida CSEN, l'Ente:

1) per mitigare il rischio di commissione adotta i protocolli di cui ai precedenti paragrafi;
2) individua i seguenti presidi di controllo:
   - ✓ Codice di Condotta;
   - ✓ Sistema di segnalazioni di abusi, violenze o discriminazioni;
   - ✓ Nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;
   - ✓ Attività di monitoraggio del Responsabile;
   - ✓ Corretta attuazione e previsione di un programma formativo rivolto a tutti i tesserati, differenziato sulle specifiche competenze del singolo (Dirigenti, allenatori e staff, atleti ecc.);
   - ✓ Diffusione di un programma comunicativo interno efficace e che sia inerente alle tematiche di *safeguarding*.

SEZIONE III - OBBLIGHI INFORMATIVI

17. Obblighi informativi del Sodalizio sportivo

Oltre agli specifici obblighi informativi in capo al Responsabile, il Sodalizio si impegna a:

- informare i Tesserati ed i restanti Destinatari (o, in caso di minori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori o i soggetti da questi delegati) del Modello e del Codice di Condotta;
- informare, al momento del tesseramento, il Tesserato, o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la tutela, dell'adozione da parte del sodalizio del Modello nonché del nominativo e dei contatti del Responsabile;
- diffondere e dare l'accesso a materiali informativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei Destinatari del Modello e del Codice di condotta in ordine a propri diritti, obblighi e tutele, diffondere i protocolli adottati relativamente alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai minori;
- diffondere e dare l'accesso a materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
- diffondere e pubblicizzare periodicamente presso i Tesserati ed i restanti Destinatari le misure adottate per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni di abuso violenza e discriminazione, nonché delle procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti lesivi;
- informare i Tesserati ed i restanti Destinatari di ogni altra politica di *safeguarding* adottata dallo CSEN e dagli altri Organismi affilianti.

Sotto un altro profilo, si rammenta l'obbligo per tutti i Destinatari di dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile.

SEZIONE IV - NORME FINALI

18. Durata e obblighi di aggiornamento

Come previsto dal "*Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati"* dello CSEN*,* il presente documento viene revisionato dall'Organo amministrativo dell'Ente con cadenza almeno quadriennale, nonché ogni volta che sia necessario per recepire eventuali nuove disposizioni derivanti da provvedimenti legislativi, delibere della Giunta Nazionale del CONI, modifiche ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding,* delibere e revisioni delle Linee guida emanate dallo CSEN.

ALLEGATO A
CODICE DI CONDOTTA

1 . PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Codice di Condotta recepisce le disposizioni del Regolamento CSEN per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati e delle relative Linee Guida ed è parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo dell'attività sportiva dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 39/2021. Il presente Codice si applica a tutti i Destinatari del Modello stesso, così come ivi definiti.
2. Tale Codice ha l'obiettivo di declinare i valori ed i doveri etici e comportamentali che i Destinatari, nei diversi ruoli, ambiti e competenze, devono considerare come indirizzi univoci di comportamento nell'espletamento delle proprie attività.
3. Gli standard di condotta descritti nel Codice sono finalizzati:
   a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
   b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
   c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
   d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
   e) alla valorizzazione delle diversità;
   f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
   g) alla promozione, da parte di dirigenti e tecnici, del benessere dell'atleta, e dei frequentatori, rimuovendo gli specifici ostacoli;
   h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati e frequentatori all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità, rimuovendo gli specifici ostacoli;
   i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

   Per perseguire le finalità di cui al punto che precede e, in particolare, la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, l'Ente ha previsto:
   a) specifiche procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con atleti e frequentatori minori, se del caso;
   b) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico dei soggetti menzionati alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente e della riservatezza;

c) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endosocietarie applicabili in caso di violazione;

d) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;

e) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice;

f) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai minori. Più in particolare, in ordine alle modalità di formazione e diffusione del Codice, si rimanda a quanto specificatamente previsto nel Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva adottato, ai sensi del D. Lgs. n. 39/2021, dall'Ente.

2. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ogni Destinatario è tenuto a collaborare per mantenere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.
2. Diritto fondamentale di ogni Destinatario, è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
3. Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano essere basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

3. VALORI FONDAMENTALI E NORME DI CONDOTTA GENERALI

1. Sono vietate tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori, come descritti nel Modello Organizzativo adottato dall'Ente e/o comunque che integrino le condotte di cui all'art. 4 del Modello Organizzativo.
2. Sono, altresì, vietate le condotte integranti l'omesso invio di informazioni rilevanti al Responsabile ovvero l'invio di segnalazioni infondate, e/o in mala fede, e/o che implichino ritorsioni nei confronti dei segnalanti e/o che violino il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero che impediscono il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il

Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

3. L'Ente richiede, inoltre, a tutti i Tesserati ed ai restanti Destinatari di rispettare i valori fondamentali descritti di seguito.

A) RISPETTO DELLA PERSONA

A.1) *Principio di non violenza e divieto di abuso*

1. L'Ente si impegna a rispettare la dignità personale, la sfera privata ed i diritti della personalità di qualsiasi individuo e condanna qualsiasi attività che possa comportare la violazione di tali diritti, impegnandosi pertanto a prevenire e condannare ogni forma di discriminazione, abuso o violenza.
2. È vietato per tutti i tesserati e restanti Destinatari adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che, in qualunque modo, determinino o incitino all'abuso nelle sue varie forme e alla violenza o ne costituiscano apologia.
3. I tesserati e restanti Destinatari devono, in ogni caso, astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottare iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi partecipanti e sostenitori.
4. I tesserati e restanti Destinatari sono tenuti non solo a rispettare tale principio ma anche a farsi portavoce di tali principi durante lo svolgimento delle attività quotidiane, nel corso degli eventi sportivi e nello svolgimento delle attività agonistiche.

A.2) *Principio di non discriminazione*

1. Tutti i tesserati e restanti Destinatari devono astenersi da qualsiasi "*comportamento discriminatorio*", anche astratto, basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. In particolare, ogni tesserato e restante Destinatario, nello svolgimento delle proprie attività, deve assicurare a qualsiasi soggetto le stesse possibilità e gli stessi diritti a prescindere dalla loro etnia, colore, caratteristiche fisiche, di genere status socio-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età, identità sessuale e orientamento sessuale. Tale principio è particolarmente rilevante nell'attività dei dirigenti e tecnici sportivi che devono provvedere al benessere degli atleti e dei frequentatori.

B) PRINCIPIO DI LEALTÀ, PROBITÀ E CORRETTEZZA

1. Tutti i tesserati e restanti Destinatari devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

2. I tesserati e restanti Destinatari cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

C) DIVIETO DI DICHIARAZIONI LESIVE DELLA REPUTAZIONE

1. Tutti i tesserati e restanti Destinatari non devono, in alcun modo, esprimere pubblicamente, su social network o anche innanzi ad un gruppo di persone, giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

D) DIVIETO DI ALTERAZIONE DEI RISULTATI SPORTIVI

1. È fatto divieto a tutti i tesserati e restanti Destinatari di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

E) DIRITTO ALLA SALUTE E DIVIETO DI DOPING E DI ALTRE FORME DI NOCUMENTO DELLA SALUTE

1. Tutte le attività dell'Ente sono condotte in conformità alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e della incolumità pubblica.
2. Ogni persona, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipa attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stesso, dei colleghi e dei terzi.
3. È fatto divieto a tutti i tesserati e restanti Destinatari di tenere comportamenti, in ogni modo, in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore e tenere qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute delle persone.

F) OSSERVANZA DELLA DISCIPLINA SPORTIVA

1. I tesserati e restanti Destinatari sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dagli Organismi sportivi di appartenenza, ivi compreso il presente Codice.
2. I tesserati e restanti Destinatari devono altresì:
   a) rispettare i principi di lealtà, correttezza e buona fede;
   b) adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato fondato su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura;
   c) astenersi dall'adottare condotte quali colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;

d) evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;

e) agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;

f) astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;

g) usare un linguaggio consono, evitando suggerimenti o consigli, offensivi o abusivi;

h) comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo svolto, evitando condotte inappropriata o sessualmente provocante;

i) astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con il minore, utilizzando strumenti di comunicazione online personali (e-mail, chat, social network ecc.) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale;

j) perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;

k) astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con minori, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;

l) agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;

m) evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

4. DOVERI E OBBLIGHI DEI DESTINATARI

1. Più in particolare, tutti i Destinatari sono tenuti a:

a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri Destinatari ;

b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioniludiche, per gioco o per scherzo;

c) garantire la sicurezza e la salute degli altri Destinatari , impegnandosi a creare e a mantenere un ambientesano, sicuro e inclusivo;

d) garantire una corretta educazione e formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri Destinatari nei percorsi educativi e formativi;

e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo,valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;

f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti e dei frequentatori ovvero loro delegati;

g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazionesana, efficace e costruttiva;

h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;

i) collaborare con gli altri Destinatari nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);

j) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, situazioni, anchepotenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

k) comportarsi conformemente a qualsiasi principio etico riportato nel Codice di Condotta e agire nel pieno rispetto del presente Modello;

5. DOVERI E OBBLIGHI SPECIFICI DEI DIRIGENTI SPORTIVI E DEI TECNICI

1. I Dirigenti ed i Tecnici (Allenatori, Istruttori ecc.) rivestono un ruolo determinante nella messa in atto di azioni specifiche per assicurare la fruizione dell'attività sportiva e dei suoi benefici in un contesto protetto e che garantisca la tutela degli appartenenti a tale contesto.
2. I predetti soggetti ricoprono, quindi, un ruolo essenziale nella diffusione e nel monitoraggio del rispetto del Modello e del Codice di Condotta, nonché di tutte le politiche e procedure in materia.
3. I Dirigenti ed i Tecnici (Allenatori, Istruttori ecc.) assumono anche un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto agli stereotipi di genere, i quali possono sfociare in episodi di discriminazione, mediante la promozione di valori come il dialogo, il rispetto, la tolleranza e la condivisione della necessità di evitare comportamenti discriminatori, evitando di minimizzare o giustificare l'avvenimento di tali episodi, nonché facilitando e non ostacolando l'accesso di chiunque al mondo dello sport.
4. Nello specifico, i Dirigenti sportivi ed i Tecnici (Allenatori, Istruttori ecc.), nell'esercizio della loro attività e, in generale, nell'ambito di qualsiasi rapporto con gli sportivi, e soprattutto con qualsiasi tesserato o frequentatore, sono tenuti a:
   a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
   b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati e restanti Destinatari, specie se minori;
   c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, e dei frequentatori, in particolare se minori;
   d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati e restanti Destinatari , in particolare se minori;
   e) promuovere rapporti improntati al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
   f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il minore (tesserato, frequentatore);
   g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di

disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro tutela, ovvero loro delegati;

h) comunicare e condividere con il minore (tesserato, frequentatore) gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro tutela, ovvero loro delegati;

i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il minore (tesserato, frequentatore), anche mediante social network;

j) interrompere senza indugio ogni contatto con il minore (tesserato, frequentatore) qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;

l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;

m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;

n) sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;

o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di safeguarding, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;

p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro tutela, ovvero da loro delegati;

q) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati e restanti Destinatari a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

6. DOVERI E OBBLIGHI SPECIFICI DEGLI ATLETI E FREQUENTATORI

1. Tutti gli atleti e i frequentatori sono, inoltre, tenuti, nello svolgimento delle attività sportive, delle competizioni sportive e, in generale, nello svolgimento di qualsiasi attività comunque collegata o connessa alle attività dell'Ente, a:

   a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti e tra frequentatori, favorendo assistenza e sostegno reciproco;

   b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti e frequentatori;

c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;

d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, unostato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti e frequentatori;

e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e frequentatori e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;

f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;

g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e frequentatori e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;

h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e frequentatori, ovvero ai loro delegati;

i) evitare contatti e situazioni di intimità con Dirigenti sportivi e Tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;

j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difformi a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura, ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni;

k) astenersi in ogni caso da comportamenti integranti ipotesi di bullismo e cyberbullismo;

l) segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

7. PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI

1. Il sodalizio adotta le procedure di selezione indicate nel Modello.
2. Il Sodalizio, quando instaura un rapporto di lavoro - o altro rapporto di collaborazione a qualsivoglia titolo e forma – con operatori chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, richiede preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 (c.d. certificato antipedofilia).
3. Nell'attribuzione dei ruoli, l'Ente tiene conto delle incompatibilità, al fine di evitare il cumulo delle funzioni in capo ad un unico soggetto, e di eventuali conflitti d'interesse.

8. SEGNALAZIONI E COMPORTAMENTO DA TENERE IN PRESENZA DI UNA POSSIBILE CONDOTTA RILEVANTE

1. Tutti i Destinatari devono essere vigili nell'identificare situazioni rilevanti che possano comportare rischi per gli altri e devono provvedere alle opportune segnalazioni nel rispetto delle procedure previste dal Modello Organizzativo adottato dall'Ente.
2. Ferme restando le sanzioni previste dagli Organi di Giustizia Sportiva, l'Ente potrà in ogni caso disporre proprie sanzioni. In particolare, a seconda della natura e della gravità dei fatti potranno essere comminiate le sanzioni disciplinari e/o contrattuali previste dal Modello organizzativo,

qui integralmente richiamato.

9. RISERVATEZZA

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dell'Ente e il Safeguarding Officer sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento Safeguarding e Linee Guida CSEN e dal Modello Organizzativo dell'Ente.
2. L'identità del Segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
3. La protezione riguarda non solo il nominativo del Segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del Segnalante.

10. DOVERI E OBBLIGHI DELLO STAFF MEDICO

1. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico di ciascun Destinatario costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
2. Fermo il rispetto del Codice deontologico del medico, costituiscono doveri e obblighi a carico dello staff medico:
   a) garantire che la salute e il benessere psico-fisico, in particolar modo degli atleti e frequentatori , venga prima di qualsiasi altra considerazione;
   b) non somministrare o favorire l'uso da parte dei tesserati e di soggetti comunque partecipanti all'attività sportiva e/o sociale di sostanze o metodi proibiti dalla lista WADA e/o dalle norme statali.

11. USO DEI SOCIAL NETWORK

1. I soggetti indicati all'art. 3 del Modello Organizzativo (c.d. Destinatari) devono astenersi:
   a) dall'utilizzo inappropriato dei social network, ad esempio pubblicando commenti denigratori o offensivi, ad es. su tesserati e frequentatori, specie se minori;
   b) dall'acquisire immagini che possano ritrarre e identificare tesserati frequentatori specie se minori o altri Destinatari, e dal diffondere le stesse, ovvero qualsiasi altra informazione, sul web, su social network, tramite app di messaggistica istantanea, anche durante le competizioni, se non con il consenso espressamente prestato dagli interessati e, in caso di minori, dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

12. DISPOSIZIONI FINALI

1. L'adozione e la revisione del Codice è approvata dall'Organo Amministrativo.
2. Il Codice di Condotta è aggiornato ogni qualvolta l'Ente lo ritenga necessario e, in ogni caso, contestualmente con l'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo.
3. Il presente Codice di Condotta è espressamente accettato e compreso dai Destinatari al momento del tesseramento/iscrizione o nel momento di inizio di qualsiasi rapporto con l'Ente.